

CONVENZIONE CON UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÀ ZOOFILA PER L'ESERCIZIO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000 NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.

L'anno _____ (_____), il giorno ____ del mese di _____, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Settore S3 - Ambiente – Transizione Ecologica del Comune di Carpi;

FRA

il/la sig./sig.ra _____, che interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica del Comune di Carpi incaricato per il Settore 8 “Sviluppo Territoriale” dell’Unione delle Terre d’Argine, con sede in Carpi – via B. Peruzzi n. 2 e incaricato/a dalla Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine, giusta la delibera n. 59 del 15.05.2019, a sottoscrivere la presente convenzione, parte che qui di seguito, per brevità, potrà essere qualificata come “Unione” o “Amministrazione” (C.F./P.I. 03069890360);

E

l’Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile denominata _____, che in seguito sarà chiamata indifferentemente “Organizzazione”, “Organizzazione convenzionata” o “Organizzazione zoofila”, C.F./P.I. _____, con sede legale in _____ (____), via _____ n. ____, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), rappresentata da _____, residente a _____ (____), via _____ n. ____, in qualità di _____ dell’Organizzazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii. e la L.R. 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii., affidano alla competenza dei Comuni l’esercizio di una serie di attività, specificate dalla legge medesima, connesse alla tutela e controllo della popolazione felina;
- che per l’esercizio delle attività rientranti nelle suddette competenze, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii. , i comuni possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di Organizzazioni di volontariato aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione;
- che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 e ss.mm.ii. “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni per l’erogazione di prestazioni ed attività (art. 13);
- che il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii., unitamente alle parti temporaneamente ancora in vigore della legge 11 Agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”:
 - riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato, della cultura e della pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - consente, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 56, alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale;
- che l’Unione, con delibera di Giunta n. 59 del 15.05.2019 “Esercizio delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione felina di cui alla L.R. 27/2000, conferma della volontà di gestire parte delle stesse mediante ricorso alla collaborazione di un’Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa selezione della medesima e stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa. Modifica degli indirizzi per la selezione dell’Organizzazione di volontariato.”:

- ha confermato, fino a diversa determinazione, la volontà di avvalersi, per l'esecuzione delle suddette attività, di un'associazione zoofila senza finalità di lucro, previa stipula di apposita convenzione;
- ha modificato, al contempo, gli indirizzi approvati con Delibera di Giunta dell'Unione n. 66 del 22.12.2010, relativi alla selezione dell'Organizzazione di volontariato zoofila con cui attivare la collaborazione di cui sopra;
- che con Determinazione n. 1036 del 26/10/2022, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e controllo della popolazione felina, nonché in materia di gestione dei rapporti fra Pubblica Amministrazione e associazioni di volontariato e agli indirizzi formulati dalla Giunta dell'Unione, il Dirigente incaricato ha approvato:
 - le procedure per la selezione dell'Organizzazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/00 in materia di tutela e controllo della popolazione felina;
 - i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la scelta dell'Organizzazione zoofila;
 - lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra Unione e Organizzazione zoofila;
- che, dopo avere espletato le procedure di selezione previste, con Determinazione n. ____ del _____, il Dirigente incaricato ha attribuito all'Organizzazione parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione felina di cui alla L.R. 27/2000, da esercitarsi, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione, all'interno del territorio dell'Unione.

**Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, come meglio dettagliato nel disciplinare allegato:

- gestione delle colonie feline presenti, e regolarmente censite, all'interno del territorio dell'Unione;
- aggiornamento del censimento delle colonie feline presenti all'interno del territorio dell'Unione;
- recupero e custodia temporanea nella struttura di ricovero dell'Unione (altrimenti detta gattile o struttura) ubicata in via Bertuzza n. 6, frazione S. Marino di Carpi, dei gatti il cui stato di disagio e/o malessere ne limiti o impedisca l'autosufficienza e le attitudini etologiche alla sopravvivenza;
- inserimento permanente, nella suddetta struttura, dei soli esemplari per i quali non risulti possibile, per ragioni di ordine sanitario o etologico, il collocamento in colonie feline;
- attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all'esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.

Le suddette attività sono svolte ad esclusivo beneficio dei Comuni facenti parte dell'Unione (Novi di Modena, Carpi, Soliera e Campogalliano), i quali compartecipano proporzionalmente alle spese secondo le seguenti quote: Carpi 66%, Novi di Modena 11%, Soliera 15%, Campogalliano 8%.

Le attività oggetto di convenzione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente atto e dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione felina, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e ss.mm.ii.;
- Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 07.04.2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina" e ss.mm.ii.;
- Circolare Ministero Sanità 19.03.1992 n. 9;
- Circolare Ministero Sanità 12.08.1993 n. 33;
- Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria, in vigore dal 04.07.1991;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii.;
- Legge 29.07.2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" con particolare riferimento all'art. 31 recante modifiche agli artt. 177 e 189 del D.Lvo n. 285/92 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n. 49 "Recepimento dell'accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da

affezione”;

- Deliberazione di Giunta Regionale del 16 Settembre 2013 n. 1302 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”.
- D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.03.2021 n. 72 di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”.

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le eventuali direttive e/o disposizioni, non espressamente previste dal presente atto e comunicate per iscritto all'Organizzazione attraverso circolari e/o note di servizio emanate dall'Unione o dal Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, finalizzate a garantire il buon andamento delle attività convenzionate.

Art. 2 - Finalità

Le attività di tutela e controllo della popolazione felina oggetto della convenzione sono svolte, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nell'ambito delle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo felino, di favorire la corretta convivenza uomo/animale e di garantire il benessere degli animali presenti nelle colonie feline e di quelli ospitati nel gattile.

Art. 3 - Attività di competenza dell'Organizzazione

Le attività di competenza dell'Organizzazione e le modalità di svolgimento delle stesse, sono descritte nell'Allegato 1 al presente atto, “DISCIPLINARE PER LA CONDUZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutte le attività convenzionate saranno svolte in stretta collaborazione con l'Unione e con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, e saranno rese ad esclusivo beneficio dei Comuni dell'Unione.

Eventuali attività rese al di fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ai sensi della presente convenzione, potranno essere svolte esclusivamente previo rilascio di specifica autorizzazione, scritta o verbale, dell'Unione, che stabilirà anche le modalità di esecuzione delle stesse e l'eventuale possibilità di farle rientrare nell'ambito delle attività soggette a rimborso spese; in caso di mancata segnalazione e di relativa autorizzazione, le attività svolte saranno a totale carico dell'Organizzazione.

Art. 4 – Ulteriori impegni dell'Organizzazione

Oltre a quanto previsto in Allegato 1 al presente atto, l'Organizzazione, nello svolgimento delle attività convenzionate, si impegna a:

1. Osservare pienamente quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione felina, dalla presente convenzione, nonché dalle eventuali direttive e disposizioni emanate dall'Unione o dal Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio.
2. Instaurare stretti rapporti di collaborazione con l'Unione, a cui dovrà rendere conto dell'attuazione delle attività convenzionate, e con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, a cui dovrà fare riferimento per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal Servizio stesso in relazione alle vigenti normative in materia di tutela e controllo della popolazione felina.
3. Svolgere con continuità, per il periodo concordato, le attività oggetto di convenzione.
4. Utilizzare prevalentemente i propri volontari e, prioritariamente, quelli residenti nei Comuni per i quali vengono svolte le attività affidate.
In particolare, per la prestazione delle attività convenzionate, l'Organizzazione metterà a disposizione n. ____ volontari (anche a rotazione).
L'Organizzazione potrà anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.
5. Dare immediata comunicazione all'Unione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché delle eventuali sostituzioni degli addetti (operatori volontari e/o operatori assunti).

6. Comunicare all'Unione e al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell'assistenza sanitaria degli animali (Direttore Sanitario).
7. Comunicare all'Unione i nominativi delle persone che saranno, in via esclusiva, adibite all'utilizzo dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA).
8. Garantire che gli addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione (volontari, lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura), siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.
9. Garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da polizza/e n. _____ stipulata/e con la Compagnia di Assicurazione _____.
10. Garantire, per i lavoratori dipendenti eventualmente assunti, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di quella in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
11. Collaborare con l'Unione e con la Regione per l'organizzazione di corsi di istruzione e aggiornamento per gli operatori e per i volontari addetti ai servizi per il controllo della popolazione felina.
12. Garantire l'autosufficienza nella gestione ordinaria della struttura e delle attività, con obbligo di presentare annualmente il bilancio d'esercizio (con dettaglio delle spese e delle entrate), nonché, a richiesta dell'Unione, relazioni dettagliate in merito alle attività svolte e proposte inerenti eventuali progetti di miglioramento, efficientamento e sviluppo delle attività convenzionate, con particolare riferimento a quelle che ineriscono la gestione delle utenze, dei mezzi e delle attrezzature in uso, senza tuttavia escludere le altre.
13. Proporre, e condividere con l'Amministrazione, tutte le azioni possibili finalizzate a contenere i consumi energetici della struttura, in modo da eliminare tutti i possibili sprechi.
14. Confrontarsi con l'Amministrazione in vista dei rinnovi contrattuali per le forniture energetiche, in modo da cogliere le migliori opportunità sul mercato.
15. Destinare parte delle eventuali risorse acquisite dall'Organizzazione nell'ambito di iniziative autonomamente intraprese per recuperare fondi a sostegno delle attività statutarie (lasciti, donazioni, cinque per mille, ecc.), per finanziare sia le attività convenzionate, sia gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'Organizzazione in collaborazione con l'Unione, finalizzati a migliorare i servizi (ad esempio: campagne pubblicitarie per favorire le adozioni, ecc). Delle entrate suddette, dovrà essere fornito rendiconto all'Unione, assieme alla quota destinata a finanziare le attività convenzionate e gli eventuali progetti di sviluppo.
16. Garantire, nel caso di realizzazione di una nuova struttura di ricovero per gatti, l'impegno per il trasferimento e la sistemazione di tutti gli animali nella suddetta struttura.

Art. 5 - Impegni dell'Unione

L'Unione si impegna a:

1. Mettere a disposizione dell'Organizzazione le seguenti aree, strutture, attrezzature e mezzi di proprietà dell'Amministrazione Pubblica:
 - area adibita a gattile, ubicata in via Bertuzza n. 6, frazione S. Marino di Carpi, comprese tutte le strutture, arredi, attrezzi e impianti ivi presenti;
 - fabbricato adibito ad isolamento gatti, posto nell'area di pertinenza del gattile, via Bertuzza n. 6, fg. 66, map. 202;
 - locali adibiti a ufficio dell'Organizzazione e a degenza post-operatoria dei gatti, posti nel fabbricato ubicato in Carpi, via Bertuzza n. 6/A, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 4;
 - locali ad uso comune (corridoio, bagno, antibagno, ripostiglio/vano tecnico), posti nel medesimo fabbricato, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 3 (parte);
 - n. 1 automezzo di servizio per trasporto animali e alimenti nelle colonie presenti sul territorio di riferimento;
 - quant'altro specificato in eventuale verbale di consistenza, predisposto, successivamente alla stipula della presente convenzione.
2. Mettere a disposizione, previa valutazione delle effettive necessità e disponibilità (da formalizzare con atto dirigenziale), altre strutture, mezzi e attrezzature non comprese nei punti precedenti, utili al corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

3. Fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione, che è tenuta ad assicurare la partecipazione dei volontari alle iniziative di cui sopra.
4. Collaborare con l'Organizzazione, anche attraverso eventuali impegni finanziari specifici, secondo disponibilità di bilancio, nella progettazione e realizzazione di campagne divulgative, promozionali ed educative in materia di tutela degli animali, rivolte ai cittadini del territorio di competenza e organizzate, preferibilmente, in modo congiunto con l'Organizzazione a cui sono affidate le attività di tutela e controllo della popolazione felina.
5. Chiamare l'Organizzazione a far parte della Consulta per l'Ambiente, nonché a consultare l'Organizzazione in occasione di scelte inerenti le problematiche connesse alla presenza in ambiente urbano degli animali da affezione, per rendere effettivo, nei confronti dell'Organizzazione, il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale del volontariato.

Art. 6 – Rimborso spese

1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, l'Unione si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese rientranti nella tabella seguente, che riporta le percentuali e i tetti massimi ammessi a rimborso per le diverse voci, fino ad un importo massimo non superiore a euro 150.000,00 all'anno.
Il totale massimo rimborsabile per anno, corrisponde a circa il 60,54% delle spese annue mediamente sostenute dall'Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel triennio 2018-2020 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 3 del presente articolo.

Voci di spesa ammesse a rimborso		Percentuale massima rimborsabile per voce/anno	Tetto massimo rimborsabile per voce/anno	Totale massimo rimborsabile per anno
A	Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati	100	€ 6.000,00	€ 150.000,00
B	Utenze (telefono, internet, gas e acqua)	100	€ 4.000,00	
C	Energia elettrica	100	----	
D	Assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 D.lgs. 117/2017);	100	----	
E	Personale eventualmente assunto nel rispetto della norma vigente (art. 33 D.lgs. 117/2017)	80	----	
F	Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario	100	----	
G	Alimentazione animali	100	----	
H	Manutenzioni ordinarie	100	----	
I	Pulizie, Disinfezioni e disinfestazioni	100	----	
L	Materiale vario di consumo	100	----	
M	Corsi formazione/aggiornamento/sicurezza	100	€ 5.000,00	

2. Fatto salvo il tetto massimo delle spese rimborsabili per anno, pari a 150.000,00 euro, e fatta salva la possibilità di riconoscere all'Organizzazione spese a carattere straordinario e non prevedibile secondo le disposizioni di cui al successivo punto 3, si evidenzia che per quanto riguarda la voce energia elettrica, considerato il periodo di emergenza relativo ai costi dell'energia caratterizzato da elevata imprevedibilità, a differenza del passato non viene stabilito un tetto massimo rimborsabile in euro, ma a consumo, calcolato come media dei consumi del quadriennio 2018-2021 con alea massima del 5%, secondo la seguente tabella:

Utenza	Media quadriennio 2018-2021	Alea 5%	Massimo consumo riconoscibile
Energia elettrica	62.200 kWh/anno	3.110 kWh/anno	65.310 kWh/anno

3. L'Amministrazione, fatte comunque salve le disponibilità di bilancio, potrà riconoscere eventuali rimborsi delle spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, in misura complessivamente non superiore al 20% dell'importo massimo annuo ammesso a rimborso come sopra stabilito al punto 1 del presente articolo, previa positiva valutazione dell'Amministrazione delle motivazioni e dei giustificativi di spesa trasmessi a seguito dell'accadimento di tali eventi. La comunicazione degli eventi straordinari suddetti dovrà essere adeguatamente motivata, tramite relazione scritta del Presidente dell'Organizzazione, corredata dall'eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza) e del dettaglio delle spese straordinarie sostenute, nonché dei relativi documenti giustificativi di spesa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all'interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all'interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), costo dell'energia elettrica, altro da valutare di caso in caso.
La copertura economica per l'erogazione dei rimborsi straordinari suddetti, sarà oggetto di specifica richiesta di variazione nell'ambito dell'assestamento del bilancio di previsione dell'Ente, secondo le consuete procedure; nel caso di disponibilità di bilancio si procederà al rimborso tramite specifico atto Dirigenziale.
4. Tutte le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione delle attività convenzionate dovranno essere debitamente documentate.
5. Le spese di bollo e di assicurazione del veicolo assegnato, di proprietà dell'Amministrazione, e le spese inerenti la tariffa rifiuti saranno interamente e direttamente sostenute dall'Unione.
6. Le spese ammesse a rimborso possono riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall'Organizzazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all'Organizzazione per spese sostenute nello svolgimento di attività presso strutture o territori diversi.
7. L'Organizzazione, ai fini del rimborso delle spese di cui al suddetto punto 6, dovrà inviare all'Unione specifica richiesta contenente il prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute suddiviso nelle voci di cui alla tabella riportata al punto 1 e corredata dei relativi documenti giustificativi di spesa.

Art. 7 - Mantenimento e manutenzioni delle dotazioni assegnate

Per quanto riguarda il mantenimento e la manutenzione delle dotazioni assegnate, si assumono i seguenti impegni reciproci:

- a. l'Organizzazione si impegna a mantenere in perfetta efficienza le strutture, le attrezzature, i mezzi, gli arredi e ogni altra dotazione, di proprietà dell'Amministrazione e assegnata all'Organizzazione nell'ambito dei rapporti convenzionali, evitandone l'uso improprio ed effettuando tempestivamente le manutenzioni ordinarie necessarie;
- b. le manutenzioni ordinarie sono a carico dell'Organizzazione, che ne curerà l'esecuzione e la liquidazione delle spese;
- c. l'Organizzazione s'impegna, altresì, ad individuare idonei programmi di manutenzione straordinaria da sottoporre all'approvazione ed esecuzione dell'Amministrazione, nonché a indicare eventuali esigenze di integrazione/ampliamento delle strutture stesse, che saranno valutate dall'Amministrazione e realizzate secondo disponibilità di spazi e di risorse economiche.
In particolare le esigenze d'intervento manutentivo, se presenti in funzione dello stato di usura e vetustà degli impianti e degli immobili, dovranno essere fatte pervenire all'Amministrazione (Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città e per conoscenza al Settore S3 – Ambiente – Transizione Ecologica del Comune di Carpi, tramite PEC, all'indirizzo comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it) almeno a cadenza trimestrale (primo trimestre: 31 marzo di ogni anno), tramite invio di elenchi contenenti la descrizione puntuale degli interventi necessari, in modo da consentire all'Amministrazione la programmazione degli stessi; analogamente si dovrà procedere per l'eventuale richiesta di suppellettili/attrezzature in sostituzione/aggiunta rispetto alle dotazioni esistenti, inviando richiesta esclusivamente al Settore S3 – Ambiente – Transizione Ecologica del Comune di Carpi, tramite PEC, all'indirizzo comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it;
- d. le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione che ne curerà direttamente l'esecuzione e la liquidazione delle spese; qualora fosse indispensabile eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria l'Organizzazione dovrà inviare apposita segnalazione al Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città e per conoscenza al Settore S3 – Ambiente – Transizione Ecologica del Comune di Carpi, tramite PEC, all'indirizzo comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it;
- e. per la suddivisione degli interventi fra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'elenco in Allegato 6. Le voci elencate in tale allegato sono da intendersi a titolo esemplificativo, nel senso che eventuali interventi non compresi nella lista saranno di volta in volta valutati e attribuiti, in accordo fra Amministrazione e Organizzazione, all'una o all'altra categoria;

- f. è assolutamente vietato apportare modifiche strutturali ai fabbricati e all'assetto delle aree di pertinenza senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- g. l'Amministrazione si riserva di rivalersi nei confronti dell'Organizzazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, ecc. provocati da dolo o uso improprio, secondo quanto previsto all'art. 11 della presente convenzione, fatta salva l'eventuale applicazione delle penali ivi previste.

Art. 8 - Competenze del Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio

Ai sensi di quanto previsto dalla LR 27/2000 e in relazione ai contenuti della presente convenzione, al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, compete:

- promuovere e collaborare ad iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie dei gatti che vivono in libertà;
- collaborare con l'Organizzazione e con l'Unione al censimento ufficiale e alla gestione delle colonie feline, monitorando e fornendo indicazioni in merito ad aspetti di natura igienico-sanitaria, epidemiologica ed etologica;
- effettuare, previa valutazione delle condizioni generali dell'animale, interventi di sterilizzazione per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà (colonie feline), sulla base dei programmi di cui agli art. 23 e 29 della LR 27/2000, provvedendo ad identificare gli individui sterilizzati con apposito microchip e a contrassegnare gli stessi in modo visibile (incisione a V all'esterno dell'orecchio destro). Saranno ammessi all'intervento di sterilizzazione solo animali provenienti da colonie feline presenti nel censimento ufficiale effettuato dall'Organizzazione ed in possesso dell'AUSL locale;
- effettuare il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- collaborare con l'Unione e con la Regione per organizzare corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi convenzionati;
- promuovere, in collaborazione con l'Unione, i servizi di controllo e tutela della popolazione felina sul territorio.

Art. 9 - Referenti

L'Unione e l'Organizzazione, all'inizio della gestione, individueranno ciascuna un proprio referente.

I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli addetti rispettino i diritti, la dignità e le esigenze degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative vigenti specifiche di settore e della presente convenzione. I referenti verificano lo svolgimento delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli utenti, effettuati anche disgiuntamente, nonché, secondo necessità, mediante relazioni periodiche sull'attività svolta.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al referente nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il referente dell'Organizzazione è tenuto a comunicare all'Unione ogni evento che possa incidere negativamente sullo svolgimento delle attività convenzionate; in particolare ogni scostamento significativo nello svolgimento delle attività rispetto agli impegni assunti dall'Organizzazione con la sottoscrizione della presente convenzione, deve essere tempestivamente segnalato al Referente dell'Unione.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2025.

L'eventuale rinnovo sarà soggetto alle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 11 - Garanzie

L'Organizzazione alla scadenza della convenzione dovrà restituire le strutture, le attrezzature e i mezzi di proprietà dell'Unione e dati in uso all'Organizzazione, nello stato in cui sono stati consegnati salvo il degrado dovuto dalla normale usura nel tempo (si veda eventuale verbale di consistenza).

A garanzia del corretto utilizzo delle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, impianti, ecc. di proprietà dell'Amministrazione e dati in uso all'Organizzazione, quest'ultima, per la stipula della convenzione, deve

costituire una garanzia definitiva, sotto forma, a sua scelta, di cauzione¹ o fideiussione, pari a Euro 8.820,00 per l'intero periodo della convenzione. Su tale garanzia il Comune, potrà rivalersi per ogni danno accertato e contestato per iscritto, salvo che l'Organizzazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, non provveda a propria cura e spese alla rimessione in pristino.

Qualora il danno superi l'importo garantito dalla polizza fideiussoria, e salvo che l'Organizzazione non provveda autonomamente, l'Amministrazione detrarrà l'importo residuo del danno accertato dai rimborsi spese da liquidare successivamente alla contestazione d'addebito.

Art. 12 - Norme sulla privacy

L'Unione delle Terre d'Argine, titolare del trattamento dei dati personali e identificativi degli utenti del gattile, affida all'Organizzazione l'effettuazione delle operazioni del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione come indicato nell'allegato G "Accordo per il trattamento dei dati personali".

E' fatto divieto all'Organizzazione e al personale volontario/dipendente impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

L'Organizzazione tratterà i dati personali e identificativi di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, secondo quanto indicato nell'Allegato G.

La pubblicazione di eventuali prodotti multimediali e/o fotografie realizzati durante le attività svolte con utenti minori, è subordinata all'acquisizione di specifico documento liberatorio da parte dei genitori.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Organizzazione deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione nell'adempimento della Legge n. 190/2012 e del successivo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, ove applicabili.

Inoltre, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e identificativi forniti dall'Organizzazione per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti, per le finalità indicate nella presente convenzione. In qualunque momento l'Organizzazione potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all'art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione e/o il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all'Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

L'Unione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all'Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute.

L'Organizzazione, su richiesta dell'Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di selezione.

L'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell'Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

¹ esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente

Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unione, sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto.

Poiché l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell'Organizzazione (vedi art. 5), l'Unione non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dall'Unione, anche in appalto, sarà compito dell'Organizzazione valutare l'esistenza o meno di rischi interferenziali all'interno dell'unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati.

Le parti danno atto che il Presidente dell'Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017.

Per l'UNIONE – SETTORE 8 "SVILUPPO TERRITORIALE"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE S3
DEL COMUNE DI CARPI INCARICATO

Per L'ORGANIZZAZIONE
IL PRESIDENTE

DISCIPLINARE PER LA CONDUZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA

Premessa

Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015.

Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Organizzazione convenzionata.

Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare, si definisce:

- **Addetto:** persona che svolge le attività di cui al presente disciplinare, sia esso volontario, lavoratore dipendente o prestatore di lavoro autonomo o di altra natura.
- **Adottante:** soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un gatto proveniente da una struttura di ricovero autorizzata, con registrazione in anagrafe regionale degli animali d’affezione.
- **Adozione:** assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.
- **Affido:** consegna temporanea del gatto ad un soggetto affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna dell’animale, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevoli che l’affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all’esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del gatto in caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria.
- **Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA):** sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.
- **Anagrafe Nazionale degli animali d’affezione:** sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.
- **Organizzazione convenzionata** (o Organizzazione): Organizzazione di volontariato come definita dall’art. 32 del D.Lgs 117/2017, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), avente precipue finalità zoofile, come desumibili dai registri di cui sopra, con cui l’Unione ha stipulato apposita convenzione ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 27/2000 per la gestione delle attività connesse al servizio di tutela e controllo della popolazione felina.
- **Colonia felina:** si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.
- **Formazione:** insieme di strumenti forniti obbligatoriamente dall’Organizzazione convenzionata per informare e formare adeguatamente i volontari e gli operatori, affinché i rischi per la sicurezza e per la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli addetti.
- **Gatto identificato:** gatto identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (artt. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).
- **Gatto iscritto all’Anagrafe:** gatto registrato all’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA).
- **Gatto vagante di proprietà:** gatto con accesso all’esterno dell’abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.
- **Oasi felina:** struttura permanente di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l’allontanamento degli animali in modo autonomo.
- **Operatore:** lavoratore dipendente o prestatore di lavoro autonomo, o di altra natura, che ha un rapporto di lavoro, comunque regolato, con l’Organizzazione di volontariato.
- **Referente di colonia felina:** cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell’accudimento delle colonie feline.

- **Responsabile dell'assistenza sanitaria** (o Direttore Sanitario): laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.
- **Responsabile della gestione della struttura di ricovero per gatti**: persona facente parte dell'Organizzazione convenzionata che ha il compito di coordinare le attività della struttura di ricovero.
- **Servizio di Controllo/Tutela della popolazione felina**: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza felina sul territorio.
- **Struttura di ricovero per gatti**: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associati o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione.
- **Volontario**: colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le seguenti attività:

- gestione delle colonie feline censite sul territorio dei Comuni dell'Unione;
- recupero e custodia temporanea nella struttura di ricovero (altrimenti detta gattile) ubicata in via Bertuzza n. 6, frazione S. Marino di Carpi, dei gatti il cui stato di disagio e/o malessere ne limiti o impedisca l'autosufficienza e le attitudini etologiche alla sopravvivenza;
- inserimento permanente, nella suddetta struttura, dei soli esemplari per i quali non risulti possibile, per ragioni di ordine sanitario o etologico, il collocamento in colonie feline;
- cattura ed eventuale cura di gatti vaganti o feriti, anche a seguito di incidenti, con ricovero temporaneo o permanente in struttura;
- attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all'esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.

In particolare l'Organizzazione convenzionata ha il dovere di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- b) promuovere la struttura di ricovero gatti quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale e quale centro servizi con l'obiettivo principale di reintegrare nella società il gatto ospitato in struttura;
- c) incentivare la collaborazione e l'interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, enti benefici, imprese, cittadini, ecc.), a diverso titolo interessati alle attività inerenti la tutela e controllo della popolazione felina e la cura del benessere animale;
- d) contribuire, mediante attuazione di programmi e progetti specifici concordati con l'Unione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla costituzione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, mantenendo quali obiettivi principali l'adozione e la prevenzione dell'abbandono;
- e) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo e dell'abbandono, realizzando progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.

Art. 2 - Luogo di esecuzione del servizio e strutture

L'Organizzazione ha l'obbligo di svolgere le attività convenzionate presso:

- a) **la struttura del gattile dell'Unione**, sita in Carpi, via Bertuzza n. 6, per quanto riguarda le attività di ricovero, custodia (temporanea o permanente), cura e sostentamento dei gatti e le attività d'ufficio.
Il gattile sorge in un'area di ca. 3.540 mq, ha una capienza totale massima di circa 350 gatti e si compone di vari edifici, con funzioni e forme differenti a seconda dei diversi usi. In particolare:
 - area adibita a gattile, ubicata in via Bertuzza n. 6, frazione S. Marino di Carpi, comprese tutte le strutture, arredi, attrezzi e impianti ivi presenti;

- fabbricato adibito ad isolamento gatti, posto nell'area di pertinenza del gattile, via Bertuzza n. 6, fg. 66, map. 202;
- locali adibiti a ufficio dell'Organizzazione e a degenza post-operatoria dei gatti, posti nel nuovo fabbricato ubicato in Carpi, via Bertuzza n. 6/A, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 4;
- locali ad uso comune (corridoio, bagno, antibagno, ripostiglio/vano tecnico), posti nel medesimo fabbricato, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 3 (parte);

b) **l'intero territorio dell'Unione delle Terre d'Argine** per quanto riguarda le attività di cattura e recupero gatti vaganti, randagi o feriti e le attività inerenti la gestione delle colonie feline.

Art. 3 - Gestione degli addetti

E' obbligo dell'Organizzazione garantire che tutte le attività convenzionate siano svolte da un numero sufficiente di addetti (volontari e/o eventuali operatori) dotati di adeguate conoscenze e competenze in relazione alle specifiche attività a cui saranno adibiti.

L'Organizzazione convenzionata deve fornire l'elenco degli addetti, distinto fra volontari ed eventuali operatori, con indicazione del ruolo attribuito a ciascuno, del relativo mansionario e delle competenze possedute. Tra le mansioni deve essere individuato anche il Responsabile della struttura e il Responsabile delle attività di cattura e recupero dei gatti randagi, vaganti, feriti o incidentati.

L'Organizzazione convenzionata deve fornire altresì il nominativo del Medico Veterinario incaricato della funzione di Direttore Sanitario della struttura.

La presenza dei volontari deve essere prevalente rispetto agli operatori, in quanto elemento di valore aggiunto in relazione al funzionamento del gattile e alla conduzione delle attività convenzionate.

E' compito del Presidente dell'Organizzazione convenzionata, del Responsabile della struttura e del Responsabile delle attività di cattura e recupero dei gatti randagi, vaganti, feriti o incidentati, in funzione dei rispettivi ruoli, coordinare e organizzare l'attività dei volontari, affinché l'apporto degli stessi possa costituire un valido supporto qualificante ai fini della gestione delle attività.

L'Organizzazione convenzionata ha altresì il dovere di garantire l'adeguata formazione di tutti gli addetti, siano essi volontari, lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura. Le attività di formazione ed aggiornamento sono a carico dell'Organizzazione che è obbligata a partecipare anche agli eventuali interventi formativi organizzati dalle istituzioni territorialmente competenti. Le attività di formazione debbono essere realizzate mediante percorsi specifici (istruzioni interne, corsi di formazione e percorsi di affiancamento) rivolti agli addetti, con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno. Le attività di cui sopra devono essere documentabili e possono essere oggetto di verifica da parte delle Autorità preposte al coordinamento, alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 14 del presente Disciplinare.

E' fatto obbligo all'Organizzazione di garantire, nell'ambito delle attività svolte dagli addetti, il pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente Disciplinare in materia di sicurezza.

Art. 4 - Animali recuperati, custoditi e ricoverati

Nel gattile saranno ospitati gli animali per i quali sussiste l'obbligo di recupero, custodia e mantenimento ai sensi delle leggi vigenti.

Al momento dell'accesso alla struttura gattile l'animale deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti:

- Scheda di cattura/raccolta;
- Documento di consegna/rinuncia;
- Verbale attestante disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti in materia;
- Altri ed eventuali, in funzione di eventuali modifiche intervenute nella vigente normativa in materia;

Nella struttura sono ricoverati e custoditi i gatti con accertate abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmisibili in stato di libertà per comprovate ragioni di natura sanitaria, quindi ad esclusione dei gatti di colonia, in base a quanto stabilito dall'art. 29 comma 6 della LR 27/2000, secondo i seguenti criteri e modalità:

a) gatti morsicatori, su formale richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione sanitaria di 10 gg., al termine del quale il gatto sarà restituito al proprietario, previo nulla osta del Servizio veterinario stesso;

- b) gatti oggetto di ordinanza di sequestro emessa ai sensi dell'art. 15 della LR 27/00, relativa a casi di detenzione o allevamento in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o a situazioni di pericolo accertato;
- c) gatti rinvenuti sul territorio dell'Unione in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, limitatamente al tempo strettamente necessario ad un recupero fisico tale da consentirne l'inserimento sul territorio di ritrovamento, la restituzione ai legittimi proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- d) gatti appartenenti alle colonie feline, sottoposti nell'ambito dei piani di limitazione delle nascite a sterilizzazione da parte del Servizio veterinario AUSL, che necessitano di ricovero temporaneo presso la struttura, fino al superamento del periodo post-operatorio, per poi essere reinseriti nella colonia felina di provenienza;
- e) gatti di colonia provenienti dal territorio dell'Unione qualora malati, feriti o non autosufficienti, su indicazione specifica del Servizio veterinario AUSL;
- f) gatti rinunciati, provenienti da operazioni di ritiro dai proprietari, residenti o dimoranti nel territorio dell'Unione, che abbiano sottoscritto la richiesta di cessione. L'inserimento in struttura sarà disposto in base ad una apposita lista di attesa redatta e detenuta dall'Organizzazione.

I seguenti motivi costituiscono criteri di priorità per l'ammissione alla lista di attesa:

- ospedalizzazione di lunga degenza, sfratto, decesso del proprietario;
- gravi problemi di salute del proprietario derivanti dalla detenzione dell'animale (es. allergie), comprovati mediante certificazione medica.

In tutti i casi il periodo massimo di attesa non dovrà comunque superare indicativamente i 90 giorni dalla data della richiesta di cessione al gattile, formulata del proprietario.

Art. 5 - Recupero, cattura e trasporto gatti

L'Organizzazione ha l'obbligo di garantire il servizio di recupero e cattura dei gatti di cui all'art. 4 del presente Disciplinare, 365 giorni all'anno, con reperibilità 24 ore su 24 per gli animali incidentati, con metodi e strumenti che comportino il minor stress possibile per gli animali.

Come previsto dall'art. 3 del presente Disciplinare, è inoltre obbligo dell'Organizzazione garantire che gli addetti a tale servizio siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento della suddetta mansione. Gli addetti dovranno essere necessariamente in possesso di una comprovata esperienza nel recupero e nella cattura di animali vaganti, feriti o in condizioni di pericolo, anche in relazione alla potenziale pericolosità dell'animale stesso. A tale proposito l'Organizzazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni competenti del territorio.

Per quanto riguarda i gatti di cui alla lettera c) del precedente art. 4, l'intervento di recupero deve essere svolto entro un tempo massimo di 8 ore dalla ricezione della segnalazione.

Il recupero degli animali di cui ai restanti punti del precedente articolo, deve invece essere effettuato nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati dal Servizio veterinario dell'AUSL competente.

L'intervento deve essere compiuto in modo sollecito ed essere documentato mediante compilazione di una specifica scheda di cattura/raccolta.

Qualora l'animale recuperato sia ferito o sia in condizioni di malessere fisico, gli addetti devono contattare immediatamente il Direttore Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario da esso incaricato), che presterà le cure urgenti necessarie, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare.

Qualora il recupero/cattura si presenti particolarmente complesso o pericoloso, gli addetti dovranno richiedere l'intervento della Direzione Sanitaria, oppure del Servizio veterinario dell'AUSL di riferimento.

Onde evitare il rischio di contagio in caso di possibili malattie infettive, il trasporto deve avvenire con modalità che evitino la promiscuità tra animali provenienti da contesti diversi.

Gli automezzi utilizzati per il recupero devono essere a norma, in riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada.

L'Unione garantisce che la Polizia Municipale sia dotata di almeno un dispositivo per la lettura del microchip, funzionale allo svolgimento dei controlli previsti dalla Legge e si attiva affinché il Comando fornisca ai cittadini che ne fanno richiesta, adeguate informazioni ed indicazioni in merito al servizio di recupero, funzionali a ottimizzare la tempistica e le modalità del recupero stesso.

In tutti i casi sopra elencati:

- le spese per il recupero e per l'eventuale ricovero degli animali in struttura, saranno determinate applicando le specifiche tariffe deliberate annualmente dall'Unione;
- le spese per l'assistenza sanitaria dell'animale, invece, data la loro estrema variabilità, saranno determinate di volta in volta in base alle cure effettivamente prestate;
- l'addebito delle tariffe ai responsabili degli incidenti o ai proprietari degli animali, sarà effettuato dall'Unione su segnalazione scritta dell'Organizzazione stessa accompagnata da tutta la documentazione giustificativa utile alla corretta applicazione delle tariffe (luogo e data dell'avvenuta cattura, giorni di permanenza in gattile, ecc.) e dai dati del soggetto debitore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- i costi vivi sostenuti per le spese sanitarie (cure prestate, medicinali somministrati, ecc.), dovranno essere recuperati, a titolo di rimborso e senza alcun ricarico, direttamente dall'Organizzazione mediante nota spesa e ricevuta di pagamento da consegnare direttamente ai responsabili degli incidenti, o alle Assicurazioni coinvolte o ai proprietari degli animali. La nota spesa dovrà essere accompagnata da apposito rendiconto e da idonea documentazione giustificativa (parcelle dei medici veterinari intervenuti, scontrini o fustelle dei farmaci somministrati, ecc). In caso di mancato rimborso delle spese suddette da parte dei responsabili degli incidenti o dei proprietari degli animali, tutta la documentazione dovrà essere inviata all'Amministrazione per il prosieguo di competenza e potrà concorrere, fatte salve le disponibilità di bilancio, al riconoscimento del rimborso straordinario indicato all'art. 6 punto 3 della convenzione, qualora ricorrano le condizioni ivi previste;
- l'Organizzazione e l'Unione si scambieranno reciprocamente tutta la documentazione di addebito e i relativi allegati per conservarne copia agli atti d'archivio e per i successivi adempimenti.

Qualora non sia possibile individuare i responsabili degli incidenti o i proprietari degli animali recuperati, i costi di recupero, cura e ricovero saranno sostenuti direttamente dall'Organizzazione e rimborsati dall'Unione nell'ambito dell'importo massimo annuo fissato all'art. 6 punto 1 della convenzione. È fatta comunque salva la possibilità di riconoscere, fatte salve le disponibilità di bilancio, all'Organizzazione il rimborso straordinario indicato all'art. 6 punto 3 della convenzione, qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Per la verifica nel tempo dell'andamento del fenomeno, l'Organizzazione dovrà fornire all'Unione, per ogni singolo evento, copia della documentazione inerente le spese sostenute; in carenza l'eventuale contributo straordinario di cui all'art. 6 punto 3 della convenzione non potrà essere riconosciuto.

Art. 6 – Gestione colonie feline

L'Organizzazione, in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio e con l'Unione, dovrà provvedere:

- a) ad aggiornare periodicamente (almeno ogni due anni, o più frequentemente su specifica richiesta degli enti suddetti) il censimento ufficiale delle colonie feline presenti sul territorio dell'Unione, inserendo le nuove colonie feline individuate o cancellando quelle non più attive;
- b) a monitorare lo stato di salute delle colonie censite verificando le condizioni igienico-sanitarie, epidemiologiche ed etologiche delle stesse, intervenendo ove necessario con le azioni più appropriate;
- c) accudire ed alimentare, nei limiti dello strettamente necessario, gli animali presenti nelle colonie, provvedendovi direttamente o indirettamente (es. fornendo gli alimenti ai proprietari/gestori delle aree/fabbricati colonizzate/i);
- d) catturare i gatti che vivono in libertà nelle colonie feline per consentire al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa valutazione delle condizioni generali dell'animale, interventi di sterilizzazione per la limitazione delle nascite, da eseguirsi sulla base dei programmi di cui agli art. 23 e 29 della LR 27/2000. Saranno ammessi all'intervento di sterilizzazione solo animali provenienti da colonie feline del Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

Art. 7 - Attività di ufficio: servizio di relazione con il pubblico, adempimenti burocratici ed informativi

Orari di apertura e servizio di relazione con il pubblico

L'Organizzazione convenzionata, come da proposta tecnica formulata per partecipare alla selezione, ha l'obbligo di garantire l'apertura al pubblico del gattile per almeno ____ ore settimanali, distribuite su un minimo di ____ giorni, e per almeno ____ ore durante il fine settimana, suddivise fra sabato e domenica.

L'orario di apertura al pubblico deve essere esposto, a cura dell'Organizzazione, all'ingresso della struttura, oltre che sul sito web di riferimento.

Negli orari di apertura al pubblico gli addetti dell'Organizzazione accolgono i visitatori, accompagnano in visita all'interno della struttura coloro che ne fanno richiesta e forniscono informazioni ed indicazioni relative agli affidi, al funzionamento del servizio gattile e alla corretta relazione uomo-animale.

Per salvaguardare il benessere degli animali, tutelare la loro salute e per garantire la sicurezza dei visitatori, è fatto divieto a questi ultimi di accedere alle aree di isolamento. Nell'ambito del servizio pubblico può essere concessa una tantum l'autorizzazione da parte dell'Unione, per l'accesso guidato alle suddette aree a chi ne faccia espressa e motivata richiesta scritta.

Adempimenti burocratici ed informativi

L'Organizzazione convenzionata deve garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti mansioni ed adempimenti di ufficio:

- a) ricezione delle telefonate, raccolta delle segnalazioni, riscontro telefonico al cittadino attraverso informazioni ed indicazioni specifiche;
- b) comunicazione tempestiva alla squadra di recupero/cattura delle richieste di intervento, previa individuazione del grado di priorità delle stesse;
- c) ricezione e gestione delle segnalazioni di animali smarriti/ritrovati; informazione e supporto al segnalante; annotazione scritta su apposite schede di tutte le informazioni utili (caratteristiche dell'animale, dati del segnalante, circostanze dello smarrimento/ritrovamento), diffusione delle informazioni relative alle segnalazioni raccolte agli Enti competenti, a tutte le strutture gattile del territorio, nonché alle associazioni animaliste e zoofile;
- d) ricerca del proprietario dell'animale recuperato, entro 48 ore dall'ingresso dell'animale in struttura, attraverso tutti i canali utili a tale scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca nell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione e attivazione di tutte le procedure di cui alla precedente lettera c);
- e) svolgimento delle operazioni e delle procedure di cui all'art. 8 del presente Disciplinare (compilazione ed aggiornamento dei registri, della modulistica e dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA).

In sintonia con le disposizioni regionali in materia, si prevede l'utilizzo di metodi informatici e telematici per lo svolgimento delle pratiche di cui ai punti precedenti e di ogni altro dato utile al fine di una più efficiente e tempestiva gestione del servizio.

Come previsto dall'art. 3 del presente Disciplinare, l'Organizzazione ha l'obbligo di garantire che gli addetti alle attività di cui sopra, siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento delle suddette mansioni. Tali addetti dovranno infatti avere una buona conoscenza dell'uso del computer, nonché esperienza e competenza nella gestione del rapporto con il pubblico. A tale proposito l'Organizzazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti incaricati a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni territorialmente competenti.

L'Organizzazione provvede inoltre a redigere e a rendere disponibile presso il gattile un elenco aggiornato di riferimenti da contattare in caso di necessità di vario tipo, con particolare riferimento alle altre strutture del territorio provinciale, alle associazioni animaliste e zoofile del territorio, ivi comprese quelle che si occupano della tutela di animali selvatici ed esotici.

Art. 8 - Registri, modulistica e aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA)

L'Organizzazione deve garantire il puntuale, sistematico e corretto svolgimento delle seguenti operazioni e procedure obbligatorie:

Per gli animali in entrata

- a) Per gli animali di cui ai punti c) ed e) dell'art. 4 del presente Disciplinare (gatti rinvenuti sul territorio in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento), recuperati sul territorio dell'Unione, deve essere compilata una specifica scheda di cattura/raccolta in cui devono essere annotate tutte le informazioni utili all'identificazione e alla restituzione dell'animale al proprietario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi di ogni animale; luogo, data e ora della cattura; generalità di chi ha effettuato la chiamata; altre informazioni sulle condizioni e sulle circostanze in cui l'animale è stato trovato.
- b) Per gli animali di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente Disciplinare, rinuncianti da proprietari residenti o dimoranti nel territorio dell'Unione, deve essere compilato uno specifico modulo di rinuncia, sottoscritto in duplice copia sia dal proprietario dell'animale, sia dal Responsabile della struttura.

- c) Compilazione, entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura, dell'allegata Scheda Sanitaria di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1302/2013, a cui devono essere allegate, ad esclusivo uso interno, le informazioni relative alle circostanze dell'ingresso in struttura (compresi i dati dell'ex proprietario, per gli animali rinunciati, o quelli del segnalante, per gli animali recuperati); eventuali informazioni disponibili in merito alla storia pregressa dell'animale. La suddetta scheda deve essere compilata in formato digitale e archiviata nel computer presente presso l'ufficio della struttura, da cui potrà essere stampata al bisogno.
- d) Raccordo con la Direzione Sanitaria della struttura che, come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 11 del presente Disciplinare, dopo aver provveduto a visitare l'animale in ingresso in struttura, procede ad integrare la Scheda Sanitaria con i dati di propria competenza.
- e) Registrazione, mediante aggiornamento in tempo reale dell'allegato Registro di Carico e Scarico informatizzato di cui alla DGR 1302/2013, il quale dovrà essere vidimato dal Servizio veterinario dell'AUSL competente. Le movimentazioni dei gatti devono essere tenute separate, mediante utilizzo di due distinti registri.
- f) Applicazione a tutti gli animali che ne risultano privi, entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura, di un microchip identificativo fornito dall'Unione. Come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, l'impianto del microchip deve essere effettuato dal Direttore Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario), o dal Servizio veterinario dell'AUSL competente.
- g) Aggiornamento, in collaborazione con il Direttore Sanitario, entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura, dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA): procedura di iscrizione degli animali di cui alla precedente lettera f) e procedura di acquisizione degli animali rinunciati, precedentemente iscritti nell'anagrafe e ceduti dal proprietario.

Per gli animali in uscita

- h) Aggiornamento, entro e non oltre 5 giorni dall'uscita dalla struttura, della Scheda Sanitaria dell'animale in formato digitale con data e motivo dell'uscita dalla struttura (ritiro da parte del proprietario, adozione, decesso).
- i) In caso di ritiro dell'animale da parte del proprietario (animale di proprietà): compilazione di uno specifico modulo contenente i dati del proprietario e compilazione di una nota recante le spese sostenute dalla struttura per l'animale, secondo il tariffario approvato dall'Unione.
- j) In caso di adozione (animali senza proprietario): compilazione in duplice copia e sottoscrizione, sia da parte del Responsabile della Struttura (o suo delegato) sia da parte dell'adottante, di una specifica scheda di adozione o affidamento temporaneo. In caso di adozione o affidamento di animali affetti da zoonosi e/o patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, è inoltre necessaria la sottoscrizione, in duplice copia, da parte dell'adottante (o affidatario) di uno specifico modulo di consenso informato.
- k) In caso di decesso: raccordo con la Direzione Sanitaria, che, come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, provvede a certificare nella Scheda Sanitaria la causa del decesso e l'eventuale eutanasia.
- l) Registrazione mediante aggiornamento, in tempo reale, dell'allegato Registro di Carico e Scarico informatizzato di cui alla DGR 1302/2013, il quale dovrà essere vidimato dal Servizio veterinario dell'AUSL competente.
- m) Aggiornamento, entro e non oltre 5 giorni dall'uscita dalla struttura, dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA): procedura di cessione in favore del nuovo proprietario o procedura di notifica del decesso.

Art. 9 - Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali

L'Organizzazione ha l'obbligo di garantire che le attività di custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali all'interno del gattile siano svolte da addetti idonei ed in possesso di adeguate e necessarie competenze inerenti i criteri di gestione degli animali. A tale proposito l'Organizzazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni territorialmente competenti.

L'Organizzazione ha l'obbligo di valutare il livello di socializzazione dell'animale e di riportare tale valutazione sulla Scheda Sanitaria, al fine di fornire indicazioni in merito a:

- inserimento degli animali all'interno dei box/recinti ed eventuale composizione di gruppi;
- approccio in sicurezza con gli animali da parte degli addetti alla struttura;
- adottabilità dell'animale.

Come dettagliato al successivo art. 13 del presente Disciplinare, sarà inoltre compito dell'Organizzazione assicurare che tutte le attività di custodia, governo e mantenimento degli animali, nonché di pulizia e disinfezione dei diversi reparti, vengano svolte in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Organizzazione dovrà assicurare il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti attività, sulla base delle modalità indicate dal presente Disciplinare e nel rispetto della normativa in vigore:

Inserimento degli animali all'interno della struttura

Una volta verificata l'eventuale presenza di microchip identificativo o tatuaggio leggibile, i gatti di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei rispettivi reparti di isolamento per un periodo di almeno 15 giorni.

Decorso tale termine, su indicazione della Direzione Sanitaria e in conformità con quanto emerso dalla valutazione di cui sopra, gli animali verranno trasferiti nel reparto più idoneo in relazione alle loro caratteristiche specifiche.

L'abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box/recinto dovrà avvenire secondo criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza, sesso o altro, al fine di evitare morsicature, lotte o conflitti di altra natura.

Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze, spostamenti frequenti che potrebbero causare stress nei gruppi degli animali coinvolti.

I gatti con aggressività non controllata o mordaci verso i propri simili dovranno essere custoditi in box isolati.

Profilassi vaccinali

Le attività di profilassi vaccinale dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.

Attività di pulizia e disinfezione

Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità e la salubrità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso la struttura, per gli addetti e per gli utenti del gattile.

A tal fine tutti gli ambienti (fabbricati, reparti, uffici, infermeria, magazzini, ecc.) devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve riguardare tutti i reparti e loro pertinenze, inclusa la raccolta delle deiezioni e lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

L'Organizzazione dovrà provvedere alla disinfezione di tutti i locali sanitari, di servizio e reparti adibiti al ricovero degli animali, con particolare attenzione a quelli di transito/isolamento sanitario; particolare cura dovrà essere posta riguardo alle attrezzature e ai locali eventualmente utilizzati per le attività relative ai gatti di colonia.

Dovrà essere inoltre eseguita una derattizzazione razionale di tutte le aree della struttura, con particolare attenzione agli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti.

Profilassi specifiche e relative certificazioni

Le procedure di profilassi specifica, e relative certificazioni, verranno effettuate in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.

Alimentazione

E' compito dell'Organizzazione provvedere alla somministrazione quotidiana del cibo, assicurandosi che ogni animale abbia consumato la propria razione, avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri che non consentano una completa alimentazione di ogni animale.

Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione ed essere appetibile. In relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali dovranno essere somministrate specifiche formulazioni alimentari che tengano conto dei seguenti parametri: 1) taglia, stato di salute, età dell'animale; 2) femmine in gestazione od allattamento; 3) cuccioli; 4) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

La Direzione Sanitaria della struttura è responsabile delle scelte relative al regime alimentare degli animali.

L'alimentazione dei gatti deve essere suddivisa in più pasti giornalieri ed adeguata rispetto alle singole necessità (gatti adulti in salute, malati, anziani, cuccioli, gatte gravide od in allattamento, ecc.).

Monitoraggio dello stato psicofisico degli animali

L'attività di monitoraggio dello stato psicofisico degli animali deve essere svolta quotidianamente nell'ambito delle normali attività di mantenimento, al fine di evidenziare eventuali anomalie degli animali ospitati. Tutte le anomalie e informazioni necessarie (ad esempio inappetenza, deperimento, deiezioni anomale, anomale manifestazioni psicofisiche, aggressività, ecc.) devono essere annotate in modo attento, puntuale e dettagliato dagli addetti e consegnate al Responsabile della Struttura, che provvederà, a sua volta, a raccordarsi con la Direzione Sanitaria per la programmazione di controlli e di interventi sanitari specifici.

Servizio di toelettatura degli animali

Il servizio di toelettatura degli animali deve essere calendarizzato in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali e deve prevedere, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc.

È compito dell'Organizzazione garantire che tale servizio venga svolto esclusivamente da personale competente ed idoneo in relazione a tale mansione.

Attività di relazione degli animali

Sarà cura degli addetti, in vari momenti della giornata, nelle attività quotidiane come in quelle periodiche, predisporre e organizzare attività di relazione con gli animali al fine di aumentare la flessibilità e l'adattabilità degli stessi a situazioni nuove e varie in previsione dell'adozione.

Contenimento degli animali durante i trattamenti medico-sanitari

Nell'attività di gestione rientra anche il compito di contenimento degli animali durante le operazioni di carattere medico-veterinario svolte da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio o dalla Direzione Sanitaria.

Smaltimento delle spoglie e dei rifiuti sanitari

In caso di decesso degli animali l'Organizzazione provvede alla corretta conservazione delle spoglie e allo smaltimento delle stesse secondo la normativa vigente in materia, avvalendosi del servizio specifico affidato dall'Amministrazione ad operatore specializzato, nonché alla compilazione del "Registro animali morti" e alla trasmissione dello stesso all'Unione e al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, secondo la periodicità concordata. Gli eventuali rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 - Adozione di gatti

L'Organizzazione convenzionata ha l'obbligo di incentivare le adozioni degli animali ospiti della struttura, attraverso le seguenti attività specifiche:

- pubblicizzazione dei recapiti del gattile;
- garanzia della massima disponibilità per l'accesso alla struttura;
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle procedure di adozione e loro specifica formazione;
- assistenza ai cittadini interessati da parte di addetti adeguatamente formati;
- collaborazione con l'Unione, con il Servizio veterinario l'AUSL competente per territorio e con altre associazioni zoofile animaliste per la realizzazione di campagne di promozione e sensibilizzazione in tema di adozione consapevole, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000.

Gli animali ospiti della struttura possono essere adottati in forma definitiva qualora il proprietario non li abbia reclamati entro un tempo pari a 60 giorni (per cuccioli tale periodo è ridotto a 10 giorni), o affidati in forma temporanea secondo la legislazione vigente in materia.

La persona che richiede l'adozione deve:

- a) avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un valido documento di riconoscimento (il cui identificativo verrà trascritto sulla scheda di adozione o affidamento temporaneo di cui alla lettera j) dell'art. 8 del presente Disciplinare);
- c) sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- d) conoscere le esigenze fondamentali della specie;

- e) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- f) non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su gatti (salvo dichiarazione illustrativa delle ragioni di ogni precedente rinuncia).

L'Organizzazione deve supportare l'interessato nella scelta dell'animale, fornendo un adeguato sostegno pre e post adozione, con particolare riferimento a quanto emerso nell'ambito del percorso di valutazione del livello di socializzazione dell'animale di cui all'art. 9 del presente Disciplinare e relativi eventuali interventi educativi e di socializzazione.

Al momento dell'adozione devono essere consegnate all'adottante, a cura del Responsabile della struttura o di un suo incaricato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, copia della scheda di adozione o di affidamento temporaneo, nonché copia della Scheda Sanitaria dell'animale. Nella Scheda Sanitaria devono essere riportate anche informazioni ed indicazioni in merito ad eventuali problemi comportamentali dell'animale e deve essere fornito materiale informativo idoneo ad approfondire la conoscenza dell'animale stesso, del comportamento e altre nozioni utili a facilitare la convivenza. L'adozione di gatti posti sotto sequestro può avvenire solo previa specifica valutazione concordata tra l'Organizzazione, il Servizio veterinario dell'AUSL e l'Unione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In caso di adozione o affidamento di animali con zoonosi e patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, deve essere inoltre consegnata all'adottante (o affidatario) copia dello specifico modulo di consenso informato e devono essere rispettate eventuali ulteriori misure preventive indicate dal Direttore Sanitario e/o dal Servizio veterinario AUSL.

I gatti adulti devono essere dati in adozione solo previa sterilizzazione chirurgica.

L'Organizzazione ha inoltre il dovere di effettuare controlli a campione post-adozione su almeno il 20% delle adozioni effettuate, documentando l'esito del controllo mediante redazione di una specifica relazione.

Art. 11 - Protocollo Sanitario

In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1302/2013 il presente Disciplinare fa riferimento all'allegato Protocollo Sanitario, che ne costituisce parte integrante. Eventuali modifiche al suddetto Protocollo dovranno essere approvate dagli Uffici competenti dell'Unione, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, senza tuttavia implicare la necessità di modifica del presente Disciplinare.

Art. 12 - Iniziative di informazione e sensibilizzazione

L'Organizzazione ha il dovere di realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura della corretta relazione uomo-animale, nonché a promuovere le adozioni.

L'Organizzazione ha altresì il compito di supportare la realizzazione di iniziative analoghe poste eventualmente in essere dai Comuni dell'Unione e dal Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

Art. 13 - Sicurezza e gestione delle emergenze

L'Organizzazione convenzionata ha l'obbligo di garantire che tutte le attività previste dal presente Disciplinare siano svolte nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modificazioni, ivi compresa l'eventuale redazione del DUVRI, ove dovuta.

Nello specifico l'Organizzazione deve predisporre e garantire l'utilizzo di adeguati dispositivi e procedure di sicurezza, con particolare riferimento ai seguenti fattori di rischio:

- Trasmissione di zoonosi (patologie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa);
- Infortuni (sia connessi all'ambiente di lavoro, sia dovuti all'aggressione da parte degli animali ospiti in struttura);
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Intossicazione da agenti chimici (con particolare riferimento alle attività di disinfezione e disinfestazione degli ambienti).

I suddetti fattori di rischio devono essere contrastati mediante l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:

- Prevenzione collettiva (interventi strutturali e di manutenzione della struttura);
- Misure igieniche;

- Organizzazione del lavoro;
- Procedure di lavoro;
- Uso di adeguati D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale);
- Formazione;
- Informazione.

L'Organizzazione ha infine l'obbligo di stipulare opportune polizze assicurative in relazione alle attività della struttura.

Art.14 - Coordinamento, vigilanza e controllo

L'Unione delle Terre d'Argine, tramite il Comune di Carpi, assume il compito di collegamento e coordinamento, di verifica delle prestazioni erogate e della loro qualità.

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento e l'attuazione delle attività oggetto del presente Disciplinare sono svolti dall'Unione e dal Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

PROTOCOLLO SANITARIO STRUTTURE DI RICOVERO PER GATTI

Art. 1 - Assistenza medico veterinaria

E' compito dell'Organizzazione convenzionata garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture di ricovero per gatti attraverso un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più Medici Veterinari Liberi Professionisti, regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari, per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

Il Medico Veterinario incaricato:

- a) rivestirà la funzione di Direttore Sanitario della struttura di ricovero per gatti (in caso di presenza di più veterinari dovrà essere indicato il nominativo di colui che rivestirà la carica di Direttore Sanitario);
- b) assumerà la responsabilità di vigilare ed intervenire in relazione al benessere psico-fisico degli animali ricoverati temporaneamente e/o ospitati permanentemente presso la struttura che si presentino in stato di malessere, effettuando su di essi le prestazioni veterinarie idonee/necessarie e fornendo all'Organizzazione e all'Unione indicazioni e norme su come prevenire e fronteggiare eventuali emergenze sanitarie ed incrementare il benessere degli animali.

Le competenze di cui sopra verranno attuate sulla base delle modalità di seguito riportate.

Art. 2 - Presenza del Direttore Sanitario

Deve essere garantita la presenza del Direttore Sanitario (o di un Medico Veterinario da esso incaricato) per un numero di ore settimanali sufficiente ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici da ripartirsi secondo le seguenti modalità: almeno un giorno alla settimana presso la struttura per un minimo di tre ore e comunque per il tempo necessario e disponibilità per visite in ambulatorio privato ogni volta che si renda necessario.

Art. 3 - Compiti del Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario (o un Medico Veterinario da esso incaricato) dovrà svolgere tutte le attività di seguito riportate:

- a) Visita sanitaria in ingresso e compilazione della scheda sanitaria:
 - controllo tempestivo di ogni animale in ingresso nella struttura, mediante visita clinica nella quale si procederà anche a verificare la presenza di tatuaggio o microchip;
 - installazione nel più breve tempo possibile del codice identificativo (microchip) e raccordo con l'Organizzazione per garantire l'iscrizione nell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA entro i termini previsti; per tutti gli animali non di proprietà, dovrà altresì essere prevista la contestuale effettuazione dei trattamenti di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari.

- b) Interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive:

Predisposizione e presentazione al Servizio veterinario dell'AUSL di un programma di trattamenti terapeutici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie per tutti gli animali ricoverati, inclusa la prevenzione contro la filariosi e il rispetto degli adempimenti previsti nel Piano regionale di controllo per la leishmaniosi, da effettuarsi a cura della Direzione Sanitaria o dell'Organizzazione nei periodi indicati.

I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

- c) Assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati:

Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, di un Medico Veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali in pericolo di vita, feriti, incidentati sulla strada, nonché degli animali bisognosi di cure urgenti ricoverati all'interno della struttura anche nelle ore notturne e/o festive, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata da parte dell'addetto di turno presso la struttura.

d) Assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti:

- visite cliniche, interventi terapeutici e chirurgici per gli animali ospiti presso la struttura secondo le esigenze riscontrate, nonché interventi in caso d'urgenza e adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie;
- verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli operatori, visite cliniche, attuazione di trattamenti terapeutici medici e degli interventi chirurgici ritenuti necessari in base alle richieste, nonché alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
- controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
- compilazione e aggiornamento delle schede di identificazione/sanitarie degli animali ospitati presso la struttura nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, cura, esiti, terapie, vaccinazioni, interventi, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore;
- effettuazione degli interventi di soppressione eutanascica previa anestesia, nei casi previsti dall'art. 22 della LR 27/2000;
- produzione, in caso di decesso degli animali, di opportuna certificazione e registrazione sulla scheda sanitaria dell'animale, provvedendo ad indicare la causa del decesso e l'eventuale eutanasia;
- collaborazione con il Responsabile della struttura per la definizione dei protocolli operativi riguardanti il corretto espletamento, da parte degli addetti, siano essi volontari, dipendenti o prestatori d'opera, delle attività di alimentazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione emergenze sanitarie, profilassi ed altre attività;
- controllo e vigilanza sullo stato di salute e sul benessere psico-fisico degli animali ospitati presso la struttura attraverso l'osservazione del loro comportamento;
- coordinamento e assistenza per l'inserimento degli animali nella struttura: individuazione, in collaborazione con gli addetti, della collocazione dei gatti nei box/recinti, individuali e collettivi;
- collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente per lo svolgimento delle attività di competenza secondo quanto previsto dalla LR 27/2000;
- predisposizione di un programma di interventi di disinfezioni e disinfestazioni degli animali, dei locali e delle attrezzature, in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL, da effettuarsi a cura dell'Organizzazione convenzionata nei periodi indicati;
- gestione, controllo e responsabilità dell'utilizzo dei farmaci presso la struttura, nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci, se presente la scorta farmaci, e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- gestione, controllo e responsabilità dell'apposito registro per i rifiuti speciali; il Medico Veterinario coadiuva l'Organizzazione nell'effettuare – in convenzione con apposita ditta – la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto dalla normativa vigente;
- in caso di sequestri giudiziari, compilazione tempestiva, dopo accurata visita medico veterinaria, della relazione sullo stato psico-fisico degli animali posti sotto sequestro e in custodia presso la struttura, evidenziando in modo particolare eventuali segni di maltrattamento o sofferenza da documentarsi con fotografie.

Art. 4 - Compiti del Servizio veterinario AUSL

E' compito del Servizio veterinario dell'AUSL pianificare specifica attività di vigilanza sulla struttura di ricovero per gatti e sulle oasi feline. L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei gattili.

Il Servizio veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

**CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA
FAC-SIMILE COLONIE CENSITE**

INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

DENOMINAZIONE COLONIA	
SEDE DELLA COLONIA (COMUNE E INDIRIZZO) "punto di alimentazione autorizzato"	
COORDINATE GEOGRAFICHE	
N. IDENTIFICATIVO DELLA COLONIA	

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

NUMERO TOTALE GATTI PRESENTI NELLA COLONIA				n. femmine	n. maschi	
DI CUI STERLIZZATI						
PRESENZA CUCCIOLATA				SI	NO	
NOME	RAZZA	SESSO	ETA'	MANTELLLO	VISTO	NOTE

Il punto di alimentazione è situato su area pubblica privata

Se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario uso comune (es. condominio)

Dispone di strutture di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, ecc.)? sì no

Orari di distribuzione del cibo

Ci sono altre persone che offrono cibo

Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)

Ci sono discussioni con il vicinato?

DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA

NOME

COGNOME

NATO A

PROV.

IL

CODICE FISCALE

TEL.

CELL.

E-MAIL

Eventuali osservazioni

Data _____

Consegnato da (firma) _____

Ritirato da (firma) _____

Nota: il presente fac-simile, previo accordo fra le parti, può essere adattato in funzione delle esigenze dell'Organizzazione convenzionata e dell'Unione, ma quanto meno deve contenere tutti gli elementi indicati.

**CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA
FAC-SIMILE SCHEDA SANITARIA**

Box n.	N. registro:	tatuaggio/ microchip n.	
Data di ingresso al gattile:		Data inserimento microchip:	
Motivo ingresso:			
Data prima visita:		Razza:	
Stato generale prima visita	<input type="checkbox"/> Normale	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nato il:
	<input type="checkbox"/> Scadente	Colore mantello:	
<input type="checkbox"/> Terminale			
Note:		Valutazione della socializzazione	
Sospetto diagnostico/diagnosi:			
Note terapeutiche:			
Interventi particolari:			
Data di uscita dal gattile:			
Motivo uscita:			

Accertamenti diagnostici:

Data	Ricerca	Esito

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Data prevista/ effettuata	Farmaco utilizzato
...../	
...../	
...../	
...../	

Vaccinazioni

Data prevista/ effettuata	Vaccino utilizzato (nome e fabbricante)	Lotto	Firma
...../			

Sterilizzazione **Castrazione**

Note

Prelievo Leishmania.....esito **Negativo**
 Dubbio titolo

Positivo titolo

Prelievo Leishmania.....esito **Negativo**
 Dubbio titolo

Positivo titolo

Prelievo Leishmania.....esito **Negativo**
 Dubbio titolo

Positivo titolo

Stato generale visita del **Normale**
 Scadente
 Terminale

Note:

Diagnosi:

Note terapeutiche:

Interventi particolari:

Stato generale visita del	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
Diagnosi:	
Note terapeutiche:	
Interventi particolari:	

Nota: il presente fac-simile, previo accordo fra le parti, può essere adattato in funzione delle esigenze dell'Organizzazione convenzionata e dell'Unione, ma quanto meno deve contenere tutti gli elementi indicati.

GATTILE - Suddivisione fra Manutenzione Straordinaria (MS) e Manutenzione Ordinaria (MO)
Elenco esemplificativo

1 - Impianto d'illuminazione e distribuzione dell'energia elettrica		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento integrale dell'impianto elettrico interno ed esterno alle strutture	Riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito dovuto a negligenza o dolo. La gravità e l'entità della stessa non determinano competenza alcuna per il Comune di Carpi
b	Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico per vetustà	Sostituzione delle apparecchiature elettriche guaste (lampade di vario genere, interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnalatori acustici e luminosi, ecc.)

2 - Impianto idrico - sanitario - gas		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas	Sostituzione degli organi di intercettazione o delle apparecchiature igienico-sanitarie in caso di uso negligente o colpa.
b	Sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda	Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso e loro sostituzione in caso di uso negligente o colpa.
c	Sostituzione delle rubinetterie (gas e acqua) per vetustà	Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro sostituzione in caso di uso negligente o colpa.
d		Sostituzione di sifoni, delle cassette di scarico o apparecchiature similari in caso di uso negligente o colpa.
e		Rimozione delle ostruzioni in tutti gli elementi che compongono le reti. Sostituzione di tutti gli elementi che compongono le reti in caso di uso negligente o colpa.

3 - Rete di deflusso delle acque meteoriche e di scarico		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento della rete di deflusso delle acque di origine meteorica e di scarico	Spurgo e rimozione delle ostruzioni in tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso e/o di scarico. Sostituzione anche integrale di tali elementi in caso di uso negligente o colpa.
b	Rimozione delle ostruzioni nei pozzetti di confluenza e nelle tubazioni di deflusso delle acque di scarico otturate per cause non riconducibili alla gestione del bene	

4 - Pareti e soffitti		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento di intonaci con relative tinte, vernici e parati	Rifacimento di intonaci se dovuto a uso negligente o colpa
b		Tinteggiatura e verniciatura periodica delle pareti e dei soffitti quando necessario

5 - Pavimenti e rivestimenti		
	A carico dell'Unione	A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento di pavimenti e di rivestimenti	Riparazione di pavimenti e rivestimenti per uso negligente e colpa
b	Riparazione di pavimenti e rivestimenti per vetustà	

6 - Riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Sostituzione impianto termico per vetustà.	Gestione e manutenzione impianto termico. Sostituzione dell'impianto termico in caso di uso negligente o colpa.

7 - Serramenti e infissi		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, recinzioni e relativi muretti di sostegno per vetustà	Sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, recinzioni e relativi muretti di sostegno in caso di uso negligente o colpa.
b	Riparazione delle porte e dei telai delle finestre, nonché sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per vetustà	Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili
c		Riparazione delle porte e dei telai delle finestre, nonché sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per uso negligente o colpa

8 - Estintori Portatili		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Conferimento, manutenzione, controllo periodico e sostituzione degli estintori portatili	

9 - Vegetazione, pulizia disinfestazione e derattizzazione aree.		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Monitoraggio sugli esemplari arborei interni ed esterni all'area (controllo statico e fitosanitario), potature straordinarie, abbattimenti. Contenimento, a mezzo di sfalci, potature periodiche e relative operazioni complementari effettuate al bisogno, della vegetazione erbacea, arborea e arbustiva presente all'esterno dell'area, se in proprietà comunale.	Contenimento, a mezzo di sfalci, potature periodiche e relative operazioni complementari effettuate al bisogno, della vegetazione erbacea, arborea e arbustiva presente all'interno dell'area. Conferimento del materiale di risulta derivante dalle operazioni sopra elencate conformemente alla normativa vigente in materia di rifiuti.
b	Disinfezione e derattizzazione (periodica e al bisogno) delle aree esterne di proprietà comunale.	Pulizia di tutte le superfici interne, naturali e/o artificiali, nonché di quelle esterne di immediata pertinenza, da ogni materiale di rifiuto, ivi comprese le foglie. Lavaggio, disinfezione e derattizzazione (periodica e al bisogno) delle aree interne.

10 - Automezzi		
	MS - A carico dell'Unione	MO - A carico dell'Organizzazione
	Revisioni ed interventi di manutenzione e/o riparazione diversi da quelli indicati a carico dell'Organizzazione	Tagliandi periodici da libretto di uso e manutenzione del veicolo, nonché cambio gomme

Nota:

Le voci elencate sono da intendersi a titolo esemplificativo, nel senso che eventuali interventi non compresi nell'allegato saranno di volta in volta valutati e attribuiti, in accordo fra Unione e Organizzazione, all'una o all'altra categoria.